

N. 04043/2015REG.PROV.COLL.

N. 08849/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8849 del 2012, proposto dall'Istituto di Vigilanza Privata Corio Antonino il Detective s.r.l., cui è subentrata nel prosieguo del giudizio la Curatela del relativo Fallimento, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Monforte, con domicilio eletto presso Emilia Magazzù in Roma, Via San Marino 12;

contro

Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria 2;

nei confronti di

Full Service s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. con Sicurcenter s.p.a.;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla d'Aloisio ed Emanuele De Rose, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in Roma, via della Frezza 17;

Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv. Giandomenico Catalano e Lorella Frascionà, con domicilio eletto presso I.N.A.I.L Studio Legale in Roma, Via IV Novembre 144;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – Sez. di Reggio Calabria n. 593/2012, resa tra le parti, concernente una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza e sorveglianza armata presso gli edifici giudiziari del Comune di Reggio Calabria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria, dell'Inail e dell'Inps;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Monforte, Piero Giuseppe Rella, su delega dell'avv. Mario De Tommasi, e infine Giandomenico Catalano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Il Comune di Reggio Calabria, con un bando pubblicato il 7 luglio 2010, indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza e sorveglianza armata presso gli edifici giudiziari del territorio comunale per il biennio 2010-2012, per l'importo complessivo presunto di € 5.021.792,00.

Il bando prevedeva quale criterio di aggiudicazione della procedura il "*prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari*", e fissava il 30 agosto 2010 quale termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. Il disciplinare annoverava tra i requisiti la "*abilitazione di sicurezza rilasciata dalla competente Prefettura, in corso di validità, che documenti il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza*".

Presentavano domanda di partecipazione il raggruppamento temporaneo facente capo alla Full Service s.r.l., con la Sicurcenter s.p.a. quale mandante (di seguito, il RTI Full Service), e altresì l'Istituto di vigilanza privata "Corio Antonino il detective" (di seguito, l'Istituto Corio).

Il Presidente della Commissione, con nota del 22 settembre 2010, comunicava l'esclusione di questo secondo concorrente dalla gara per mancanza dell'autorizzazione prefettizia necessaria all'esercizio dell'attività di vigilanza nel territorio di pertinenza. La gara veniva quindi provvisoriamente aggiudicata al RTI Full Service.

2 Da ciò scaturiva un primo ricorso giurisdizionale dell'Istituto Corio, che, pur se respinto dal T.A.R. locale con la sentenza n. 1185/2010, veniva in seguito accolto da questo Consiglio con la sentenza n. 1315/2011, che imponeva la riammissione alla procedura della concorrente.

3 Nelle more, peraltro, il Comune di Reggio Calabria, in esecuzione della sentenza del T.A.R. appena detta, con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti n. 3277 del 6 dicembre 2010 aveva aggiudicato definitivamente la commessa al RTI Full Service. Da qui la proposizione avverso tale determinazione, da parte dell'Istituto Corio, del ricorso n. 88/2011 R.G., con il quale se ne chiedeva l'annullamento unitamente alla dichiarazione d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune e il Raggruppamento.

4 Dopo la pubblicazione della sentenza di questo Consiglio n. 1315/2011, tuttavia, la Commissione si riuniva nuovamente per il ricalcolo della graduatoria, a seguito della riammissione dell'Istituto Corio, e per le susseguenti operazioni di gara. E dopo una prima verifica di regolarità contributiva sfociata nell'acquisizione di un D.U.R.C. favorevole del 16 maggio 2011 (dove si dichiarava la regolarità della posizione dell'Istituto, in quanto l'I.N.P.S. affermava che il medesimo risultava "*regolare con il versamento dei contributi all'11 maggio 2011*" e l'I.N.A.I.L., analogamente, ne dichiarava la regolarità "*con il versamento dei premi e accessori al 2 maggio 2011*"), e all'esito di un giudizio di congruità dell'offerta economica dell'Istituto Corio, quest'ultimo otteneva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Tale aggiudicazione veniva impugnata dal RTI Full Service con il ricorso al T.A.R. n. 474/2011.

5 Avveniva infine che la Stazione appaltante, dopo una prima richiesta di documenti all'aggiudicataria del 23 giugno 2011 e una successiva del 29 novembre 2011, entrambe ottemperate, indirizzava all'Istituto Corio un'ulteriore nota n. 15607 del 31 gennaio 2012 del seguente tenore:

"In esito all'accertamento istruttorio, avviato con dirigenziale nr. 176445 del 29.11.2011, diretto alla verifica della conservazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità speciale, ..., è stato verificato, per la consultazione telematica eseguitane su istanza inserita il 12.12.2011, prot. n. 17123500, che la medesima ... non ha conservato il requisito della regolarità della propria posizione contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi, risultando negativo il responso dell'INPS e dell'INAIL.

"Per l'effetto, con la determinazione dirigenziale di questo settore n. 37 del 27.12.2011, in data odierna divenuta esecutiva, è stata pronunciata l'improcedibilità della stipula del contratto di appalto del servizio in oggetto ... per la cennata sopravvenuta perdita del requisito di ordine generale della regolarità della posizione contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi, e, contestualmente, per effetto dello scorrimento della graduatoria di gara, è stata pronunciata l'aggiudicazione in via definitiva" a favore del RTI Full Service.

Tali misure formavano oggetto del terzo e ultimo ricorso al T.A.R., il n. 131/2012, da parte dell'Istituto Corio, corredato di domanda risarcitoria.

6 All'esito dei predetti giudizi di primo grado il Tribunale adito, con la sentenza n. 593/2012 in epigrafe, riuniti i ricorsi nn. 88/2011, 474/2011 e 131/2012, così statuiva:

- dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al primo ricorso, in quanto i provvedimenti che ne avevano formato oggetto erano stati definitivamente superati dagli atti successivi, conseguenti alla sentenza di questa Sezione n. 1315/2011;

- rigettava il ricorso dell'Istituto Corio n. 131/2012, reputato infondato;

- dichiarava, infine, improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso del RTI Full Service n. 474/2011, in quanto superato dal provvedimento conclusivo assunto in senso favorevole allo stesso RTI.

7 Avverso tale decisione veniva proposto il presente appello alla Sezione da parte della soccombente, che riproponeva le proprie deduzioni già svolte a base del ricorso n. 131/2012 e contestava gli argomenti con i quali questo era stato respinto.

In resistenza all'appello si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, che ne eccepiva l'inammissibilità per la carenza di specifiche censure avverso la sentenza di primo grado e comunque l'infondatezza nel merito.

Si costituivano, altresì, l'I.N.A.I.L., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e l'I.N.P.S., senza svolgere deduzioni difensive.

Nel frattempo, sulla premessa che la società appellante era stata dichiarata fallita con sentenza n. 30 del 18 luglio 2013, la curatela del fallimento si costituiva in giudizio per la sua prosecuzione ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.a..

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2015 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

8 La Sezione deve preliminarmente intrattenersi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell'I.N.A.I.L., che ha richiesto la propria conseguente estromissione dal giudizio.

L'eccezione è fondata.

L'appellante, difatti, non solo non muove alcuna contestazione specificamente rivolta avverso gli atti e la condotta dell'Istituto previdenziale, ma nemmeno solleva rilievi in ordine all'emersa irregolarità della propria posizione contributiva verso lo stesso Istituto.

Ne consegue che l'I.N.A.I.L., benché evocato in giudizio, risulta estraneo alla lite, che concerne solo i rapporti tra l'appellante, la sua concorrente di gara e la Stazione appaltante. Da qui la necessità della sua estromissione dal giudizio.

La stessa soluzione s'impone, inoltre, per l'I.N.P.S., nei cui riguardi sussistono le medesime condizioni appena viste; né a ciò osta l'assenza di una corrispondente eccezione di parte, venendo in rilievo un profilo rilevabile anche d'ufficio.

9 Deve essere invece disattesa l'eccezione comunale d'inammissibilità dell'appello.

La difesa comunale deduce che l'appellante in questo grado di giudizio si sarebbe limitata a riproporre le proprie primitive deduzioni, senza muovere specifiche censure avverso la sentenza di prime cure.

Da una piana lettura dell'atto di appello traspare, però, come l'Istituto Corio, nel riprendere le proprie precedenti difese, abbia al tempo stesso mosso delle critiche sufficientemente precise alle argomentazioni motivate svolte dal T.A.R., potendosi perciò reputare assolto l'onere di parte appellante di investire puntualmente il *decisum* impugnato precisando i motivi per cui questo sarebbe erroneo e da riformare.

10 L'appello, per quanto ammissibile, è tuttavia infondato.

11 Per semplicità espositiva vanno subito ricordati i passaggi principali della motivazione della sentenza che forma oggetto d'appello.

11a Il T.A.R. ha premesso che il ricorso n. 131/2012 dell'Istituto Corio verteva sulla determinazione n. 37 del 27 dicembre 2011 con la quale il Responsabile del Settore comunale competente, una volta accertato che l'Istituto "non risulta aver conservato il requisito della regolarità della propria posizione contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi, risultando il responso negativo dell'INPS e dell'INAIL", aveva deciso di non procedere alla stipula del contratto con la ricorrente, e di pronunciare invece l'aggiudicazione definitiva in favore del RTI Full Service.

11b Il Tribunale ha dato quindi atto che la ricorrente non contestava la sopraggiunta carenza da parte sua del requisito di regolarità contributiva.

“La ricorrente piuttosto contesta il potere dell'amministrazione appaltante di operare sul punto una nuova indagine dopo il Durc ottenuto il 16 maggio 2011 e dopo quella positiva già effettuata il 4 luglio 2011, data a partire dalla quale sarebbe già stato possibile procedere all'aggiudicazione definitiva e assume che la sua situazione debitoria nei confronti degli enti previdenziali sarebbe scaturita proprio dalla condotta dilatoria del Comune di Reggio Calabria nella gestione della presente procedura di gara.”

Queste deduzioni sono state tuttavia giudicate infondate.

11c Sotto il secondo profilo testé indicato, quello della condotta asseritamente dilatoria tenuta dall'Ente appaltante, il T.A.R. si è richiamato all'*excursus* svolto *ex adverso* dalla difesa del Comune di Reggio Calabria, e ha esposto perciò quanto segue.

“L'aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente ... è stata oggetto di impugnativa da parte dell'odierna controinteressata con ricorso notificato il 12 luglio 2011, col quale è stata anche invocata la tutela cautelare monocratica, che è stata concessa con decreto n. 193 del 22 luglio 2011. Alla camera di consiglio dell'8 settembre 2011 il Tribunale respingeva la domanda cautelare, ma l'ordinanza veniva fatta oggetto di appello al Consiglio di Stato, che poi con ordinanza n. 826 dell'8 novembre 2011 definiva l'iter cautelare, confermando l'ordinanza di questo Tar.

La proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Istituto ricorrente nonché l'incidente cautelare definitosi nel mese di novembre (oltre che, più generale, la molteplicità dei giudizi tutti inerenti la medesima procedura di gara, a partire dal ricorso del 2010 della stessa ricorrente per l'esclusione per mancanza della licenza valevole per la Provincia di Reggio Calabria) conducono ad escludere un comportamento dilatorio dell'amministrazione comunale nella definizione della procedura di gara.”

11d Quanto al primo profilo indicato, quello teso a revocare in dubbio il potere della Stazione appaltante di verificare il mantenimento della regolarità contributiva dell'Istituto, il Tribunale, dopo aver ricordato le previsioni dell'art. 38 d.lgs. n. 163/2006, ne ha desunto che prima della stipulazione del contratto di appalto il soggetto aggiudicatario debba senz'altro esibire un D.U.R.C. positivo.

“Ciò chiarito è pacifico che le irregolarità contributiva dell'aggiudicatario, seppure rilevate in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, costituiscono elemento impeditivo per l'affidamento dell'appalto e, dunque, un'impresa aggiudicataria di un appalto deve sì essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali al momento della presentazione della domanda, ma deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara e anche dopo l'aggiudicazione, in sede di stipulazione ed esecuzione del contratto.

Ne consegue che correttamente l'amministrazione comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, ha provveduto a richiedere telematicamente il d.u.r.c. per “stipula contratto /convenzione/concessione” ed ha revocato l'affidamento in presenza di un d.u.r.c. inequivocabilmente non positivo per non avere l'Istituto ... conservato il requisito della regolarità della propria posizione contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi.”

12 L'impostazione seguita dal T.A.R. resiste alle critiche formulate con il presente appello.

Queste ultime sono sintetizzabili nelle seguenti deduzioni:

- A) il Comune non avrebbe avuto alcuna valida ragione per compiere un nuovo accertamento istruttorio, nel novembre-dicembre del 2011, diretto alla verifica della conservazione da parte dell'Istituto Corio dei requisiti di ordine generale e d'idoneità speciale, dal momento che già il precedente 4 luglio dello stesso anno, avendo essa ricorrente ottemperato alla richiesta comunale di documenti del 23 giugno 2011, non sarebbe esistito alcun legittimo ostacolo alla sollecita aggiudicazione definitiva dell'appalto e alla stipula del relativo contratto;
- B) il requisito di regolarità contributiva preteso dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, presupponendo un andamento normale della gara, non potrebbe essere inteso nel senso che un'aggiudicataria debba conservare la propria correttezza contributiva dopo l'aggiudicazione e fino alla stipulazione anche nell'eccezionale caso in cui lo svolgimento di un contenzioso dilati la durata della procedura fino a farle raggiungere una lunghezza anomala;
- C) quanto, infine, al profilo della condotta dilatoria tenuta dall'Ente appaltante nella vicenda, il T.A.R. non avrebbe tenuto conto:
- da un lato, dell'abnorme lunghezza complessiva della procedura di gara, tale che l'ultima richiesta comunale del DURC della ricorrente era intervenuta a più di quattordici mesi dalla prima aggiudicazione provvisoria della commessa;
 - dall'altro, della decisiva influenza dilatoria dispiegata, in particolare, dall'iniziale, illegittima esclusione dalla gara di essa ricorrente, disposta nel settembre del 2010: in assenza di tale esclusione, annullata in sede giurisdizionale solo dopo qualche tempo, le verifiche sulla titolarità da parte dell'Istituto Corio dei necessari requisiti si sarebbero potute svolgere

molto tempo prima, e avrebbero allora avuto esito favorevole (giacché la sua posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali era insorta proprio a causa delle difficoltà economiche riconducibili all'esclusione predetta).

13 Queste deduzioni non possono trovare adesione.

13a Iniziando da quella riportata alla lett. A), rettamente il Tribunale ha fatto notare come pochi giorni dopo la data del 4 luglio 2011, e prima che la procedura potesse essere finalizzata sulla scorta dei documenti fino ad allora raccolti, l'aggiudicazione provvisoria appena accordata all'Istituto Corio aveva formato oggetto di ricorso da parte della sua concorrente con atto notificato il 12 luglio 2011, col quale era stata anche richiesta la tutela cautelare monocratica, di lì a poco concessa con decreto del 22 luglio 2011. E se alla Camera di consiglio dell'8 settembre 2011 il Tribunale aveva poi respinto la domanda cautelare, tale ordinanza era stata però gravata di appello al Consiglio di Stato, che solo con ordinanza dell'8 novembre 2011 aveva definito l'iter cautelare confermando l'ordinanza reiettiva del T.A.R..

Ciò posto, si rivela condivisibile la valutazione del primo Giudice che la proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione provvisoria all'appellante e il susseguente incidente cautelare, definito solo nel successivo mese di novembre del 2011, giustificavano la mancata conclusione immediata del procedimento sulla base della documentazione acquisita al precedente 4 luglio.

Occorre poi rilevare che nelle more della fase cautelare appena ricordata l'efficacia dell'ultimo D.U.R.C. favorevole acquisito sul conto dell'Istituto Corio, quello del 16 maggio 2011, si era esaurita (il documento aveva infatti validità di novanta giorni: cfr. l'appello a pag. 16). Era pertanto inevitabile che la Stazione appaltante, per poter riattivare la procedura, verificasse la conservazione del relativo requisito di regolarità contributiva da parte dell'appellante, verifica che ha avuto appunto esito negativo.

13b Né è convincente il rilievo di parte che il requisito testé detto, prescritto dall'art. 38 d.lgs. n. 163/2006, non varrebbe nell'eccezionale caso in cui lo svolgimento di un contenzioso prolunghi la procedura fino a farle raggiungere una durata eccessiva, caso nel quale la continuità della correttezza contributiva non sarebbe esigibile.

La Sezione ha avuto già modo di disattendere una prospettazione analoga in occasione della propria recente decisione 3 giugno 2015, n. 2716, con la quale sono state svolte considerazioni che giova qui riportare:

“ ... occorre rilevare che ... l'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 non si riferisce solo alla fase della partecipazione alle procedure di affidamento. Esso infatti, nel suo comma 1, reca la chiara indicazione che le situazioni in esso elencate rilevano non solo come cause di esclusione dalla procedura, ma anche, al tempo stesso, come fattori impeditivi della stipula del relativo contratto.

In coerenza con tale previsione, inoltre, l'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 107/2010 fa carico alle Amministrazioni di acquisire il DURC, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva corredante l'offerta di gara, in funzione non solo dell'aggiudicazione (giusta l'art. 11, comma 8, del Codice dei contratti pubblici), ma anche per la stipulazione del contratto.

Pertanto, il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto.

Questo Consiglio, del resto, ha già espresso il principio che «il requisito della regolarità dei versamenti contributivi (rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163 del 2006) debba permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (...), senza alcuna soluzione di continuità e non sia unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione». E nello stesso contesto ha precisato che «la frammentazione della rilevanza del requisito della regolarità contributiva, valevole secondo l'appellante unicamente in ragione di episodi puntuali della procedura e non avendo poi rilievo nelle fasi successive all'aggiudicazione, rende possibili esiti elusivi che aggirano gli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è funzionalizzato il requisito stesso» (così C.d.S., Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6296; cfr. anche, sempre nel senso che il requisito della regolarità contributiva debba permanere fino alla stipula del contratto, Sez. III, 18 dicembre 2013, n. 6052; nel senso che «l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa pur dichiarata aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso», v. Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458) (sentenza n. 2716/2015 cit.).

Questa Sezione, inoltre, ha già escluso, con la decisione 10 febbraio 2015, n. 681, la possibilità di ritenere *“che i debiti sorti successivamente al termine di presentazione delle offerte non siano computabili, quasi che il requisito della regolarità fiscale e contributiva si potesse cristallizzare in uno con lo spirare del termine sopra indicato o che la stessa irregolarità possa risultare irrilevante per un tardivo adempimento.”*

Il Collegio, una volta riaffermati questi elementi, deve aggiungere che l'attuale appellante non ha potuto invocare alcuna regola o principio generale che potesse valere in proprio favore quale «dispensa», per la fase conclusiva della procedura, dall'osservanza della norma di legge che fa della regolarità contributiva un requisito di stipulazione del contratto, imponendo la diligente conservazione da parte dell'impresa dei requisiti prescritti per la stipulazione e l'assunzione effettiva del servizio.

Anche ove l'aggiudicazione finale intervenga, quindi, a causa di un contenzioso, a distanza di tempo dalla conclusione della gara, si deve escludere che all'Amministrazione sia data la possibilità di affidare il servizio senza verificare, come richiesto dalla legge, il possesso del requisito di regolarità contributiva, dal momento che l'art. 38 cit. non contempla eccezioni al riguardo.

Invero, " ... il solo e mero decorso del tempo non può valere a rendere recessiva l'esigenza ... della regolarità contributiva, autorizzando cioè l'impresa nel prosieguo della vicenda a rendersi inadempiente e a pretendere, nonostante questo, di stipulare ugualmente il contratto di appalto: possibilità nella quale non potrebbe non vedersi una flagrante contraddizione con l'impostazione stessa dell'art. 38 cit..

Nonpare dubbio, pertanto, che anche ai fini di causa debba valere il consolidato principio di continuità nel possesso dei requisiti nei termini che sono stati già illustrati ..." (sentenza n. 2716/2015 cit.).

13c Non sono persuasive, infine, nemmeno le critiche mosse dall'appellante alla condotta, definita come dilatoria, tenuta dal Comune nella vicenda: critiche che investono - come si è visto nel paragr. 12 C) - sia la durata complessiva fatta registrare dalla procedura, sia il ruolo causale, asseritamente decisivo, che si vuole assunto dall'iniziale, illegittimo atto di esclusione dalla gara dell'Istituto Corio.

Le doglianze di quest'ultimo sono inficiate in partenza dal non tenere esso conto, nelle proprie prospettazioni, dell'inevitabile impatto sui tempi procedurali delle vicende dei molteplici giudizi che hanno investito la procedura di evidenza pubblica.

L'appellante, inoltre, non può essere seguita nel suo tentativo di ascrivere il proprio dissesto economico e la propria conseguente inadempienza degli obblighi contributivi verso I.N.A.I.L. e I.N.P.S. alla condotta di gestione della gara da parte dell'Amministrazione.

La ricorrente, invero, non ha fornito alcuna dimostrazione dei nessi di causalità da essa solo enunciati. E va da sé che la circostanza della mancata conservazione, da parte sua, del necessario requisito di regolarità contributiva, attraverso l'adempimento dei relativi obblighi di legge, non può che essere ascritta al suo stesso operato e alla sua responsabilità individuale, e in ultima analisi al complesso delle decisioni inerenti alla conduzione dell'impresa assunte nel periodo in rilievo.

13d Conclusivamente, nella fattispecie la ricorrente è effettivamente incorsa nella causa ostativa prevista dalla lett. i) del comma 1 dell'art. 38 cit., per essersi trovata in condizione di rilevante, incontestata esposizione contributiva verso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L..

Ne discende che la sentenza impugnata deve trovare conferma.

14 In definitiva, le ragioni complessivamente esposte impongono l'estromissione dal giudizio dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. e la reiezione dell'appello dell'Istituto Corio.

Si rinvergono, tuttavia, straordinarie ragioni equitative tali da giustificare l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., respinge l'appello.

Compensa tra tutte le parti in causa le spese processuali del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)